

## Il Rettore

VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare gli artt. 33 "Scuole di Specializzazione" e n. 40 "Regolamenti";

VISTO il decreto rettorale n. 1302 del 10 settembre 1996 con il quale è stata istituita la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

VISTO il Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2008 con il quale è stata autorizzata l'istituzione e l'attivazione, a decorrere dall'anno accademico 2008/09, della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Camerino;

VISTO il decreto rettorale n. 75 del 18 dicembre 2008 con il quale è stata attivata, ai sensi del Decreto Ministeriale del 1 agosto 2005, relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, nella seduta n. 70 del 14 febbraio 2014, relativa all'approvazione del Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, nella seduta n. 45 del 24 marzo 2014, relativa all'approvazione del Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

VISTA la delibera del Senato Accademico, nella seduta n. 9 del 29 aprile 2014, con cui è stato approvato il citato Regolamento;

VISTO il parere favorevole su detto Regolamento, espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 558 del 29 aprile 2014;

## DECRETA

### Articolo 1

E' emanato, nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, il Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

Camerino, 5 maggio 2014.

IL RETTORE  
(Prof. Flavio Corradini)



Il Rettore

## Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Camerino

### Art. 1 - Istituzione della Scuola di Specializzazione

1. Vista la nota Ministeriale prot. n. 6906 del 12 dicembre 2008 - con la quale il MIUR ha trasmesso il Decreto Direttoriale di autorizzazione all'istituzione e all'attivazione, a decorrere dall'a.a. 2008/2009, della Scuola di Specializzazione dell'area sanitaria in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Camerino (d'ora in poi denominata anche soltanto Scuola) - la Scuola è stata attivata, con Decreto Rettorale n. 75 del 18/12/2008, presso la Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Camerino, ai sensi e per gli effetti del D.M. 1° agosto 2005, relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria e del D.M. 29 marzo 2006, concernente la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria.
2. Attualmente, nell'Università di Camerino (UNICAM), le funzioni ed i compiti propri della Facoltà di Farmacia vengono svolti dalla Scuola di Ateneo di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, alla quale la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera afferisce ai sensi dello Statuto UNICAM.
3. La Scuola svolge la propria attività con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui allo Statuto di Ateneo, in particolare all'art. 33 - Scuole di Specializzazione.
4. La Scuola ha sede (polo didattico, direzione e segreteria didattica) nel Palazzo delle Esposte (primo piano) in via Camillo Lili n. 55 di Camerino.
5. La Scuola di Ateneo deve assicurare l'ottimale funzionamento della Scuola di Specializzazione che ad essa afferisce, destinando alla stessa i fondi che l'Ateneo mette a disposizione come previsto da Statuto UNICAM.
6. La Scuola di Specializzazione ha autonomia gestionale all'interno della Scuola di Ateneo di competenza, nell'ambito delle risorse messe a sua disposizione.
7. La Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera rientra tra le Scuole di specializzazione di area sanitaria; la Scuola afferisce all'Area dei Servizi Clinici, sottoarea dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità Pubblica ed appartiene alla classe delle specializzazioni in Farmaceutica, tipologia Farmacia Ospedaliera.
8. La Scuola ha la durata di 4 anni, non suscettibili di abbreviazione, suddivisi in un triennio formativo comune ed un quarto anno con due ambiti: *Farmacia ospedaliera* e *Farmaceutica territoriale* e prevede l'acquisizione complessiva di 240 crediti.
9. Sono previsti trasferimenti di studenti solo in entrata, per l'eventuale copertura di posti che si rendano liberi a seguito della rinuncia agli studi di uno o più specializzandi.
10. La Scuola conferisce il diploma di "Specialista in Farmacia Ospedaliera".



Il Rettore

Art. 2 - Finalità della Scuola

La Scuola provvede alla formazione dei laureati in discipline farmaceutiche attraverso l'approfondimento teorico e pratico finalizzato all'espletamento della professione nell'ambito delle strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale e/o Internazionale. Sono specifici ambiti di competenza la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici, la produzione di farmaci anche a carattere sperimentale, l'informazione e documentazione sul farmaco, la vigilanza sui prodotti sanitari, la vigilanza sull'esercizio farmaceutico.

Art. 3 - Requisiti per l'accesso alla Scuola

L'accesso alla Scuola è riservato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, a coloro che siano in possesso di laurea specialistica (Classe 14/S) o magistrale (Classe LM-13) in Farmacia e Farmacia Industriale, ovvero a coloro che siano in possesso di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/1999 e successive modificazioni, in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Sono ammessi al concorso per l'ammissione alla Scuola anche coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui sopra conseguito presso Università straniere e riconosciuto da una Facoltà di Farmacia di un Ateneo italiano.

Per l'iscrizione è richiesta, altresì, l'abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista conseguita in Italia.

Le tasse ed i contributi universitari per l'iscrizione alla Scuola sono determinati annualmente dall'Ateneo.

Art. 4 - Ammissione alla Scuola

1. Alla Scuola si accede mediante concorso annuale, per titoli ed esami, indetto dal Rettore dell'Università degli Studi di Camerino.
2. Al concorso possono partecipare coloro che abbiano conseguito il titolo di studio di cui all'art. 3 entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il concorso pubblico per l'ammissione alla Scuola è per titoli ed esami. La valutazione complessiva è espressa in centesimi, così suddivisi: ai titoli è riservato un punteggio complessivo pari al 30% del punteggio totale di 100 punti a disposizione della Commissione.

Il numero massimo e minimo degli iscritti, la modalità della presentazione della domanda di ammissione, il contenuto, la durata e le modalità della prova d'esame ed i criteri della valutazione dei titoli ed vengono stabiliti, su proposta del Consiglio della Scuola, dal bando di ammissione emanato con proprio decreto dal Rettore dell'Università degli Studi di Camerino.



## Il Rettore

3. La Commissione per l'esame di ammissione è nominata con decreto rettorale, su proposta del Consiglio della Scuola.
4. Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di "ex-aequo" precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nel voto del Diploma di Laurea e solo in caso di ulteriore parità precede il candidato anagraficamente più giovane di età. La graduatoria degli idonei sarà portata a conoscenza dei candidati entro i dodici giorni lavorativi successivi all'espletamento della prova di ammissione, mediante affissione all'albo dell'Ufficio di Segreteria della Scuola di Specializzazione e pubblicata sul sito web della Scuola.
5. La graduatoria di merito sarà approvata con decreto rettorale.

### Art. 5 - Organi della Scuola e loro funzioni

- 1) Sono organi della Scuola: a) il Consiglio della Scuola; b) il Direttore.
- 2) Il Consiglio della Scuola è composto:
  - a) dal Direttore della Scuola;
  - b) dai docenti UNICAM con carico di insegnamento nella Scuola e da eventuali docenti a contratto;
  - c) da un rappresentante degli specializzandi per ogni anno di corso;
  - d) da un rappresentante designato dal Consiglio della Scuola di Ateneo a cui la Scuola di Specializzazione afferisce.
- 3) Il Consiglio della Scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamenti vigenti e ne definisce l'ordinamento secondo la normativa nazionale.
- 4) Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore quando vi sia la necessità di provvedere su materie di sua competenza. La convocazione avviene mediante lettera contenente l'ordine del giorno, spedita o consegnata a mano o trasmessa via telefax o mediante posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Quando vi siano motivi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto fino a tre giorni. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. Le funzioni di Segretario possono essere attribuite dal Consiglio della Scuola ad uno dei suoi membri o all'impiegato amministrativo che cura la segreteria didattica della Scuola.
- 5) Il Direttore rappresenta la Scuola di Specializzazione, ne assicura il buon funzionamento e presiede il Consiglio della Scuola.

Sono, inoltre, compiti del Direttore:

- promuovere l'attività della Scuola;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio della Scuola;



## Il Rettore

- vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico della Scuola;
- istruire gli argomenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio della Scuola;
- tenere i rapporti con la Scuola di Ateneo di afferenza;
- comunicare all'università e quindi all'osservatorio nazionale tutte le variazioni dei presupposti, delle condizioni e degli standard che avevano consentito l'accREDITAMENTO della Scuola;
- nominare, su proposta del Consiglio della Scuola, la commissione di diploma di specializzazione;
- esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge e dai regolamenti.

6) Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti specifici CHIM/08, CHIM/09, CHIM/10 e BIO/14 con carico di insegnamento nella scuola di specializzazione, come previsto dal Decreto MIUR 1° agosto 2005. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio. Per l'elezione si applicano le disposizioni dell'art. 31, comma 7 dello Statuto di Ateneo.

7) Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica 4 anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.


8) Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore le sue funzioni sono esercitate dal Direttore Vicario, designato dal Direttore stesso e nominato con decreto del Rettore.

9) Gli iscritti a ciascun anno di corso eleggono il proprio rappresentante, il cui mandato ha durata biennale. Le elezioni sono indette dal direttore della Scuola di Specializzazione, che provvede alla nomina degli eletti e ne dà comunicazione al Rettore.

## Art. 6 – Ordinamento didattico della Scuola

Gli iscritti ai corsi di specializzazione della classe di Farmaceutica, tipologia FARMACIA OSPEDALIERA, ai sensi delle norme generali e specifiche della classe delle specializzazioni in Farmaceutica del D.M. 1° agosto 2005 sul riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, dovranno acquisire 300 CFU complessivi, di cui 60 CFU, in attività caratterizzanti e professionalizzanti, risultano già acquisiti per il conseguimento della laurea specialistica (classe 14/S) o magistrale (classe LM-13) in Farmacia e Farmacia Industriale e della laurea, conseguita secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/1999 e successive modificazioni, in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, che costituiscono requisito indispensabile per l'accesso. Pertanto, tenuto conto della specificità di accesso e della peculiarità del profilo professionalizzante da svolgere, la specializzazione in Farmacia Ospedaliera, nell'ambito della classe di farmaceutica, si articola su 4 anni di corso, non suscettibili di abbreviazioni, per ulteriori 240 CFU, in base al seguente ordinamento didattico:

1° Anno	CFU	Settori	Tipo Formazione	Statutario
---------	-----	---------	--------------------	------------



Il Rettore

Attività formative I anno (1) Attività Obbligatorie				
FA0122 – TIROCINIO I ANNO	40			Si
Unità Didattiche:				
TIROCINIO I ANNO	2	BIO/10	Base	
TIROCINIO I ANNO	12	CHIM/08	Caratterizzante	
TIROCINIO I ANNO	19	CHIM/09	Caratterizzante	
TIROCINIO I ANNO	7	CHIM/08	Caratterizzante	
FA0109 – STRUMENTI DI GESTIONE OPERATIVA ED ECONOMICA	6			Si
Unità Didattiche:				
STRUMENTI DI GESTIONE OPERATIVA ED ECONOMICA	2	IUS/10	Affine/Integrativa	
STRUMENTI DI GESTIONE OPERATIVA ED ECONOMICA	4	MED/01	Affine/Integrativa	
FA0107 – PATOLOGIA GENERALE	6			Si
Unità Didattiche:				
PATOLOGIA GENERALE	3	MED/04	Base	
PATOLOGIA GENERALE	3	MED/09	Base	
FA0106 – DIETETICA E NUTRIZIONE I	4			Si
Unità Didattiche:				
DIETETICA E NUTRIZIONE I	2	BIO/10	Base	
DIETETICA E NUTRIZIONE I	2	BIO/09	Base	
FA0108 – BIOFARMACEUTICA	4	CHIM/08	Caratterizzante	Si

2° Anno	CFU	Settori	Tipo Formazione	Statutario
Attività formative II anno (2) Attività Obbligatorie				
FA0123 – TIROCINIO II ANNO	34			Si
Unità Didattiche:				
TIROCINIO II ANNO	14	CHIM/08	Caratterizzante	
TIROCINIO II ANNO	20	CHIM/09	Caratterizzante	
FA0113 – SPERIMENTAZIONE CLINICA E FARMACOCINETICA	6	BIO/14	Caratterizzante	Si
FA0112 – METODOLOGIE ANALITICHE DEI FARMACI	6	CHIM/08	Caratterizzante	Si
FA0111 – IGIENE GENERALE E APPLICATA	5			Si
Unità Didattiche:				
IGIENE GENERALE E APPLICATA	3	MED/42	Base	
IGIENE GENERALE E APPLICATA	2	MED/07	Altro	
FA0110 – DIETETICA E NUTRIZIONE	6			Si



Il Rettore

II				
Unità Didattiche:				
DIETETICA E NUTRIZIONE II	4	CHIM/09	Caratterizzante	
DIETETICA E NUTRIZIONE II	2	CHIM/10	Caratterizzante	
FAING01 - LINGUA INGLESE	3	L-LIN/12	Altro	Si

3° Anno	CFU	Settori	Tipo Formazione	Statutario
Attività formative III anno (3) Attività Obbligatorie				
FA0124 - TIROCINIO III ANNO	41			Si
Unità Didattiche:				
TIROCINIO III ANNO	7	IUS/10	Affine/Integrativa	
TIROCINIO III ANNO	14	CHIM/08	Caratterizzante	
TIROCINIO III ANNO	20	CHIM/09	Caratterizzante	
FA0115 - TERAPIE ONCOLOGICHE	6			Si
Unità Didattiche:				
TERAPIE ONCOLOGICHE	2	CHIM/08	Caratterizzante	
TERAPIE ONCOLOGICHE	4	CHIM/09	Caratterizzante	
FA0116 - TERAPIA ANTIBIOTICA/AIDS/SNC/CARD	4	CHIM/08	Caratterizzante	Si
FA0117 - GESTIONE CLINICO-TERAPEUTICA	7	BIO/14	Caratterizzante	Si
FA0114 - BIOETICA	2	IUS/10	Affine/Integrativa	Si

4° Anno indirizzo ospedaliero	CFU	Settori	Tipo Formazione	Statutario
Attività formative IV anno (4) indirizzo ospedaliero Attività Obbligatorie				
FA0119 - MONITORAGGIO PRESCRIZIONI OSPEDALIERE	5	BIO/14	Caratterizzante	Si
FA0118 - GESTIONE DEL PRONTUARIO TERAPEUTICO E DEL REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI E GALENICA TRADIZIONALE	7	CHIM/09	Caratterizzante	Si
FA0125 - TIROCINIO IV ANNO	38			Si
Unità Didattiche:				
TIROCINIO IV ANNO	13	CHIM/08	Caratterizzante	




Il Rettore

TIROCINIO IV ANNO	25	CHIM/09	Caratterizzante	
FAFIN2 - PROVA FINALE	10	PROFIN_S	Lingua/ Prova Finale	Si

4° Anno indirizzo territoriale	CFU	Settori	Tipo Formazione	Statutario
Attività formative IV anno (4) indirizzo territoriale Attività Obbligatorie				
FA0121 - GESTIONE FARMACEUTICA TERRITORIALE	7	CHIM/09	Caratterizzante	Si
FA0120 - APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	5	BIO/14	Caratterizzante	Si
FA0125 - TIROCINIO IV	38			Si
Unità Didattiche:				
TIROCINIO IV ANNO	13	CHIM/08	Caratterizzante	
TIROCINIO IV ANNO	25	CHIM/09	Caratterizzante	
FAFIN2 - PROVA FINALE	10	PROFIN_S	Lingua/ Prova Finale	Si

1. Ad un CFU, corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, esercitazione, laboratorio, seminario e di altre attività formative richieste dall' Ordinamento didattico, oltre le ore di studio individuale necessarie per completare la formazione sottoposta a verifica nell'esame oppure per realizzare tutte quelle attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria frontale (tesine, tirocini, competenza linguistica e informatica etc.). Le ore programmate per attività formative corrispondenti ad 1 CFU sono 8 per "attività frontali", 15 per "attività esercitazionali" e per "attività di Laboratorio", 25 per "attività di tirocinio".
2. Gli specializzandi dovranno acquisire 240 CFU complessivi (60 CFU/anno), di cui 168 CFU sono riservati ad attività professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività elettive di *Farmacia ospedaliera* e *Farmaceutica territoriale*. Le attività formative sono articolate in attività di base, attività caratterizzanti, attività affini o integrative, altre attività, attività elettive a scelta dello studente ed attività finalizzate alla prova finale. La Scuola riserva il 70% dei crediti presenti nelle attività caratterizzanti all'ambito specifico corrispondente alla figura professionale, cui è finalizzato il corso di specializzazione; il 30% dell'impegno orario complessivo allo studio individuale e/o alle altre attività formative individuali che vanno comunque svolte nelle strutture della Scuola, in funzione degli obiettivi specifici della





## Il Rettore

formazione. La Scuola assegna un numero di 15 crediti alle *attività di base*. Alle *attività caratterizzanti* sono riservati un numero di 195 CFU, alle *attività multidisciplinari affini o integrative* 15 CFU, alle *altre attività* 5 CFU. Alla preparazione della prova finale sono riservati 10 CFU. Le attività di base comprendono uno o più ambiti, ed i relativi settori scientifico-disciplinari, finalizzati all'acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di Scuole comprese nella Classe.

3. Le attività caratterizzanti possono essere articolate in un ambito denominato tronco comune identificato dai settori scientifico-disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni, coordinato da un docente titolare della disciplina prevalente nella Scuola.
4. Le attività affini, integrative e interdisciplinari possono comprendere uno o più ambiti, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.
5. Le attività finalizzate alla prova finale comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione.
6. Le altre attività possono comprendere crediti finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali.
7. Il Consiglio della Scuola può determinare per gli specializzandi iscritti al IV anno di corso percorsi elettivi, fino a 6 CFU, per tutti e quattro gli anni di alta specializzazione nei seguenti ambiti: Farmacia ospedaliera; Farmaceutica territoriale. Questi percorsi prevedono lo svolgimento di attività che verranno identificate nell'ambito delle discipline specifiche della tipologia della Scuola, tra i settori scientifico-disciplinari utili a costituire specifici percorsi formativi di approfondimento.
8. Gli specializzandi dovranno indicare l'ambito (indirizzo) prescelto (*Farmacia ospedaliera o Farmaceutica territoriale*) e gli eventuali corsi opzionali che intendono seguire al IV anno, al momento dell'iscrizione all'ultimo anno di corso.
9. Sulla base dell'ordinamento didattico della Scuola, il Consiglio della Scuola provvede annualmente all'organizzazione dell'attività didattica ed al conferimento degli incarichi ai docenti UNICAM e dei contratti di insegnamento a personale esterno particolarmente qualificato.
10. I corsi saranno integrati, qualora ritenuto opportuno dal Consiglio della Scuola, da seminari, cicli di conferenze, esercitazioni ed attività pratiche. Lo specializzando dovrà seguire anche le attività della Scuola programmate presso servizi sanitari ed ospedalieri.

### Art. 7 - Frequenza dei corsi

1. La frequenza ai corsi ed alle attività pratiche di laboratorio e del tirocinio professionalizzante è obbligatoria. Le assenze superiori al 10 % delle ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla Scuola. Le assenze devono essere sempre giustificate ed autorizzate dal Direttore della Scuola.

### Art. 8- Prove di verifica delle attività formative



## Il Rettore

1. Ai fini delle periodiche verifiche di profitto la scuola può predisporre prove *in itinere* in rapporto con gli obiettivi formativi propri. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate le attività svolte dallo specializzando. Le attività devono essere certificate mediante la firma apposta dal tutor aziendale identificato nell'ambito delle strutture della rete formativa. Il giudizio sulle capacità e le attitudini dello specializzando, espresso dal tutor aziendale, attribuisce l'avvenuto o il mancato superamento del corso professionalizzante in oggetto.
2. Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico della Scuola sulle attività di formazione svolte nell'anno stesso. Gli esami vengono condotti da apposite commissioni nominate dal Direttore della Scuola. Le Commissioni sono composte, per ogni singola materia, dai docenti della Scuola delle discipline interessate al programma di formazione teorico-pratica del candidato. Le singole commissioni sono composte da due membri uno dei quali svolge le funzioni di presidente. Coloro che non superino gli esami previsti per ogni anno di corso o che non frequentino i relativi corsi, saranno tenuti ad effettuare l'iscrizione in qualità di ripetenti, perdendo il godimento dell'eventuale borsa di studio. Detta iscrizione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 162/82, è consentita una sola volta per ogni anno di corso, pena la decadenza dalla qualità di studente.

### Art. 9 – Tirocinio professionalizzante (stage)

1. Gli specializzandi dovranno svolgere un periodo di tirocinio che preveda un minimo di 22 ore settimanali, per quattro settimane al mese, per undici mesi per ogni anno di corso. Complessivamente lo specializzando deve svolgere 1.050 ore all'anno di tirocinio.
2. Lo stage previsto dal nuovo ordinamento didattico si configura come attività curriculare della Scuola.
3. All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola assegna agli specializzandi la sede dove svolgere l'attività di tirocinio professionalizzanti prevista dal presente regolamento didattico, che sarà svolta sotto la guida dei tutors aziendali ed UNICAM nominati contestualmente dal Consiglio stesso. Il tutor UNICAM è un docente dell'Università di Camerino appartenente ad uno dei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico della Scuola. Il tutor aziendale è un Dirigente Farmacista operante nelle farmacie ospedaliere o nei servizi farmaceutici territoriali della rete formativa della Scuola. Le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell'art.38 del D.Lgs 368/99.
4. All'inizio del primo anno di corso agli specializzandi viene consegnato il libretto-diario di formazione, dove il tutor aziendale annoterà mensilmente tutta l'attività fatta. L'attività mensile verrà firmata dal tutor aziendale e controfirmata dal Direttore della Scuola di specializzazione.
5. All'inizio di ogni anno, dopo l'assegnazione delle sedi di tirocinio, la direzione della Scuola consegnerà agli specializzandi il modulo per la convenzione e quello per il progetto formativo. La struttura ospitante, nel caso che non sia già convenzionata con l'Ateneo, dovrà




## Il Rettore

compilare in duplice copia l'apposito modulo reperibile sul sito web della Scuola di specializzazione. Il progetto formativo va redatto in duplice copia, all'inizio di ogni anno di corso, e firmato dallo specializzando, dal responsabile del Servizio ospitante, dal tutor aziendale e dal tutor UNICAM. L'azienda ospitante dovrà inviare, quanto prima, i due esemplari della convenzione e del progetto formativo all'Ufficio Stage dell'Università degli Studi di Camerino. L'Ufficio stage, una volta ricevuto la suddetta documentazione, provvederà a far firmare la convenzione ed il progetto formativo dai rispettivi Delegati del Rettore e spedisce, per posta, all'azienda ospitante una copia della documentazione inviata.

6. La rete formativa della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Camerino è composta dalle farmacie ospedaliere e dai servizi territoriali farmaceutici delle Regioni interessate. Soltanto a partire dal terzo anno di corso è possibile, su delibera del Consiglio della Scuola, autorizzare gli specializzandi a svolgere brevi periodi di tirocinio nei centri di alta specializzazione, per consentire loro l'acquisizione di una specifica competenza di specializzazione avanzata nell'ambito della Farmacia Ospedaliera o nell'ambito della Farmaceutica Territoriale. Tali centri devono essere convenzionati con la SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) che collabora con gli Atenei alle attività di stage delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e devono essere accettati dal Consiglio della Scuola. Sono altresì previsti stage presso strutture ospedaliere internazionali, previa deliberazione da parte del Consiglio della Scuola, per consentire agli specializzandi l'acquisizione di una specifica competenza di specializzazione avanzata e settoriale nell'ambito dei vari campi dei saperi specifici delle singole tipologie elettive della specializzazione.
7. Per la frequenza alla Scuola non sono previste borse di studio ministeriali.
8. Le eventuali borse di studio finanziate da parte di Enti pubblici e/o privati saranno assegnate in base alla graduatoria di merito risultante dall'esame di ammissione. Per il mantenimento delle stesse lo specializzando deve superare, ogni anno, tutti gli esami previsti ed ottenere una media complessiva non inferiore a 27/30 e dichiarare che nell'anno di effettivo godimento della borsa non ha goduto di un reddito lordo superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

### Art. 10 - Modalità di svolgimento della prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione di una tesi sperimentale di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto, nonché dei giudizi dei tutori. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso della seduta di diploma di specializzazione davanti ad una apposita Commissione, composta da 7 docenti, compresi i relatori ed il presidente, nominata dal Direttore della Scuola. I correlatori figureranno come invitati e sarà auspicata la loro partecipazione alla discussione della tesi stessa. Il presidente della Commissione di diploma è il Direttore o un suo delegato.
2. Lo studente sceglie l'argomento della tesi con la guida di un relatore. Il relatore viene scelto dallo specializzando tra i docenti Unicam con carico didattico nella Scuola. Il correlatore è il tutor aziendale assegnato allo specializzando.



## Il Rettore

3. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.
4. Per essere ammesso alla prova il candidato deve avere superato tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico e deve avere svolto le attività professionalizzanti richieste.
5. La domanda di ammissione alla prova finale, redatta in bollo e su apposito modulo disponibile presso la Segreteria Studenti di UNICAM o scaricabile dal sito web di Ateneo, deve essere presentata o fatta pervenire alla Segreteria Studenti - Sportello della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute - improrogabilmente almeno 30 giorni prima della data fissata per la seduta di diploma di specializzazione.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) richiesta del diploma originale di specializzazione, in bollo e redatta su apposito modulo disponibile presso le segreterie studenti o scaricabile dal sito web di Ateneo;
- b) quietanza comprovante l'avvenuto pagamento del costo del diploma (pergamena) di specializzazione;

c) una copia, in formato elettronico pdf, della tesi sperimentale accompagnata da:

- dichiarazione sottoscritta dallo specializzando che la documentazione consegnata in formato elettronico è conforme a quella presentata al primo relatore corredata di una copia di un documento di identità;
- etichetta applicata sul CD/DVD. Sull'etichetta dovranno essere indicati la Scuola di Specializzazione di appartenenza, con l'ambito (indirizzo) prescelto, il titolo della tesi, specificando che è sperimentale, nome e cognome del relatore e del correlatore, nome e cognome dello specializzando, l'anno accademico.

L'ultimo giorno utile per la presentazione della tesi sperimentale in formato elettronico è fissato a 10 giorni prima della seduta di diploma di specializzazione;

d) frontespizio cartaceo della tesi firmato dallo specializzando, dal relatore e dal correlatore. Sul frontespizio dovranno essere indicati la Scuola di Specializzazione di appartenenza, con l'ambito (indirizzo) prescelto, il titolo della tesi, specificando che è sperimentale, nome, cognome e firma del relatore e del correlatore, nome, cognome e firma dello specializzando, l'anno accademico;

e) dichiarazione dell'Ufficio Assistenza dell'E.R.S.U. attestante la regolarità della posizione amministrativa dello specializzando nei riguardi dell'Ente;

f) libretto d'iscrizione.

6. Il libretto di iscrizione dovrà essere consegnato alla Segreteria Studenti - Sportello della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute - almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta di Diploma di specializzazione.
7. L'originale ed una copia del libretto di tirocinio devono essere consegnati, almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta di Diploma di specializzazione, direttamente alla Direzione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (SSFO). Il libretto deve essere debitamente compilato e firmato da tutti i soggetti interessati, Direttore della SSFO compreso.
8. Non potranno essere ammessi all'esame finale gli studenti che non abbiano superato l'ultimo esame di profitto almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta di Diploma di specializzazione.



## Il Rettore

9. Almeno cinque giorni feriali prima della prova finale deve essere inviato tramite posta elettronica o consegnato direttamente alla Direzione della Scuola:
  - l'abstract (riassunto) della tesi sperimentale in formato elettronico (max 1 pagina);
  - una seconda copia della tesi in formato elettronico;
  - file di presentazione della tesi per la seduta di specializzazione (PPT o PDF).
10. La composizione della commissione, l'ora di inizio ed il luogo di svolgimento della seduta di specializzazione verranno comunicate almeno 10 giorni prima della data fissata per l'esame finale.
11. La Commissione valuta in centodecimi il candidato, tenendo conto del curriculum degli studi e dello svolgimento della prova finale e potrà concorrere fino ad un massimo di dieci punti che saranno assegnati in relazione ai seguenti parametri:
  - a) qualità della presentazione orale (punti 1);
  - b) qualità del contenuto della parte compilativa della tesi (punti 1);
  - c) qualità del contenuto sperimentale della tesi (punti 2);
  - d) la rilevanza dell'argomento oggetto di studio ai fini professionali (punti 1);
  - e) la rilevanza ai fini professionali dei risultati ottenuti (punti 2);
  - f) dimensione locale, nazionale o internazionale dello studio (punti 3).La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode, su decisione unanime, qualora la valutazione complessiva superi largamente la votazione di 110/110.
12. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.
13. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specialista in Farmacia Ospedaliera e, previa richiesta, il supplemento al diploma rilasciato dalle università ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

### Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.